

OGGETTO: “REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI PER PRESTAZIONI D’OPERA INTELLETTUALE, CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA, AD ESPERTI DI PROVATA COMPETENZA. APPROVAZIONE”.

## LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” (legge finanziaria 2008) è intervenuta in materia di conferimento di incarichi individuali per prestazioni d’opera intellettuale con le seguenti disposizioni:

- a) *Art. 3, commi 54, 55, 56 e 57:*
- *Comma 54. All’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».*
  - *Comma 55. L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*
  - *Comma 56. Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.*
  - *Comma 57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.*
- b) *Art. 3, commi 76 e 77(“Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni”):*
- *Comma 76. Al comma 6, dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole “di comprovata competenza” sono sostituite dalle seguenti: “di particolare e comprovata specializzazione universitaria”.*
  - *Comma 77. All’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6- quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi*

*operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».*

Ritenuto necessario adottare uno specifico *“Regolamento comunale disciplinante il conferimento di incarichi individuali per prestazioni d'opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza”* alla luce delle specifiche nuove disposizione normative citate;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Viste le vigenti disposizioni regolamentari circa l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi, di competenza della Giunta Municipale;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal competente Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;

Con votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1. di approvare il *“Regolamento comunale disciplinante il conferimento di incarichi individuali per prestazioni d'opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza”*, secondo le specifiche disposizioni normative in materia contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato”* (legge finanziaria 2008), nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e costitutiva;
2. di dare atto che il presente regolamento costituisce integrazione alle vigenti disposizioni regolamentari circa l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi;
3. di trasmettere copia del Regolamento alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4), del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267.